

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/05/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15.02.2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.07.2022, il ricorrente chiede il rimborso degli interessi corrispettivi e delle commissioni non maturate – in applicazione del criterio pro rata temporis – per la complessiva somma di € 3.023,89, oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che in sede di estinzione anticipata sono stati rimborsati al cliente € 1.692,39 a titolo di interessi scalari non maturati, calcolati sulla base del TAN contrattuale. Aggiunge che il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra fra quelli ai quali si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la disciplina contenuta nel DPR n. 180/50 deve essere interpretata "secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea", non risultando perciò applicabili i principi sanciti con la sentenza Lexitor. Considera per questo infondata la richiesta di retrocessione pro quota dei costi up-front, in quanto "relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto". Oppone inoltre la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, trattandosi di costi non incassati dalla

banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto.

Chiede pertanto in via principale di rigettare la “richiesta di restituzione delle ulteriori somme” e “la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione”, nonché di “riconoscere quale criterio di calcolo applicabile il criterio proporzionale (cd. curva degli interessi)”. In via subordinata, “nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall’importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale”.

In sede di repliche il ricorrente sostiene di avere diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto, comprese le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria. Insiste per l’accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest’ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere

determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura up-front delle spese istruttorie e delle commissioni di intermediazione, quali costi remunerativi di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,72%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,40%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni di intermedia (up front)	€ 1.269,22	€ 740,38	€ 461,95		€ 461,95
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 466,67	€ 291,17		€ 291,17
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 753
interessi legali	si

Il ricorrente chiede anche il rimborso di € 1.816,86 quale "differenza interessi", sostenendo che l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, avrebbe calcolato erroneamente il capitale residuo (che a suo dire sarebbe pari a € 10.286,83 invece che a € 12.103,69).

Il Collegio reputa che la richiesta non possa essere accolta. Il ricorrente ha considerato un importo finanziato non comprensivo delle commissioni e degli oneri, ciò, laddove, "l'importo totale del credito da considerare ai fini del calcolo degli elementi del finanziamento (es: importo rata, TAN) deve essere incrementato dei relativi oneri" (cfr. Collegio di Bari, n. 16133/20, n. 3827/22 e n. 11781/22").

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 753,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI